CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Art. 204

Autorizzazione relativa all'assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione

Autorizzazione relativa all'assunzione del controllo di imprese di assicurazione o di riassicurazione L'ISVAP, nei casi in cui e' previsto il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 68, consulta in via preliminare le autorita' competenti degli altri Stati membri allorche' l'acquisizione o la sottoscrizione di azioni sia effettuata da un'acquirente che, in virtu' dell'acquisizione, diventa un'impresa madre, come definita secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, dell'impresa acquisita o ne acquista comunque il controllo e che, nel contempo, sia:

a) un'impresa di assicurazione di riassicurazione, una banca o un'impresa di investimento autorizzata in un altro Stato membro;

b) un'impresa madre, come definita secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, delle imprese di cui alla lettera a);

c) una persona, fisica o giuridica, che controlla una delle imprese di cui alla lettera a).

Versione in vigore dal 23 aprile 2008, non più in vigore dal 10 marzo 2010 · versione 8

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice delle assicurazioni private
Estremi	Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
Titolo	XIV — Vigilanza sulle imprese e sugli intermediari
Capo	IV — Cooperazione con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri e comunicazioni alla Commissione europea e all'AEAP
Sezione	I — Cooperazione con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri per la vigilanza sulle imprese di assicurazione e riassicurazione e sugli intermediari di assicurazione, anche a titolo accessorio, o di riassicurazione

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-delle-assicurazioni-private/art-204-autorizzazione-relativa-all-assunzione-di-partecipazioni-in-imprese/versione/8

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it